

# **DOCUMENTO CONGIUNTO**

## **Ordine degli Architetti P.P.C. di Siracusa Ordine degli Ingegneri di Siracusa**

**Alla gentile attenzione  
dei Sindaci dei Comuni  
della Provincia di Siracusa**

**Oggetto:** Piano Paesaggistico

L'attenzione al Piano Paesaggistico da parte degli Ordini professionali è scaturita dagli inviti dei Sindaci della provincia, i quali avendo ricevuto ufficialmente lo studio di Piano hanno ritenuto opportuno coinvolgerci al fine di poter apportare il nostro contributo.

Pertanto, dopo vari incontri interni dei singoli ordini professionali attraverso i dipartimenti Governo e Territorio si è giunti, dopo attenta analisi, alla condivisione del presente documento riguardante il Piano Paesaggistico relativamente all'ambito 14 – 17 "Pianura alluvionale catanese - Rilievi e tavolato ibleo".

Il Piano comprende l'intero territorio della Provincia di Siracusa, in attuazione alle linee guida del Piano Paesaggistico, pertanto rappresenta un evento di straordinaria importanza per la città e la Provincia.

Esso, infatti, potrà e dovrà finalmente consentire una adeguata tutela e conservazione delle aree di maggiore pregio ambientale e paesaggistico, e contribuire ad elevare i livelli di sicurezza nel territorio, stimolando una adeguata politica di difesa del suolo.

Ma, in coerenza con quanto detto sopra, dovrà rappresentare una concreta occasione ed opportunità per avviare una politica costruttiva sul territorio di riqualificazione ambientale per il riordino e la valorizzazione degli ambiti di più elevato pregio.

Il Documento presentato dalla Soprintendenza, dopo una ricognizione dei beni paesaggistici che vengono sottoposti a regime di tutela, individua n. 19 Paesaggi locali nei

quali si articola il territorio degli Ambiti 14 e 17 e per ognuno di essi ne definisce gli obiettivi di riqualificazione o valorizzazione e gli indirizzi e direttive da seguire da parte degli Enti locali.

Considerata la tempistica stringente a disposizione si è dapprima esaminato il livello formale che ha caratterizzato il complessivo processo di piano e, successivamente, anche sulla scorta del supporto dei tecnici dei singoli Comuni, si è proceduto ad un primo studio sulle perimetrazioni e sulle Norme Tecniche di Attuazione.

Da tale disanima si evince che, nel processo di redazione di Piano Paesaggistico appare disatteso quanto espressamente previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 così come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 nonché dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, che all'articolo 143 (Piano Paesaggistico), al punto 2 recita testualmente: "... Il piano e' oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. ...".

Tale inadempienza si rileva pure leggendo il successivo articolo 144 (Pubblicità e Partecipazione), che al punto 1 recita: "Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. ...".

Considerando che la titolarità in materia territoriale spetta esclusivamente ai Consigli Comunali che rappresentano i cittadini grazie alla redazione di norme e piani/programmi che disciplinano lo sviluppo armonico del territorio, riteniamo indispensabile l'istituzione di una fase di concertazione e di condivisione, sia istituzionale che sociale.

Tale processo, inoltre, è richiamato e suggerito anche nel testo delle Linee Guida del Piano Paesistico Regionale, approvato con D.A. n.6080 del 21 maggio 1999 su parere favorevole reso dal Comitato Tecnico Scientifico nella Delibera 30 aprile 1996, che recita: "Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.), che ha supportato l'attività dell'Ufficio del Piano e ha fornito

indirizzi tecnico-scientifici ed operativi, è stato istituito con D.P.R.S. n.862/93 del 5.10.1993 e successive integrazioni, ai sensi dell'art. 24 del R.D. n.1357/40 ... Il C.T.S. ha le seguenti funzioni: ... contribuisce a fornire indirizzi sulle attività di promozione, di partecipazione sociale, di divulgazione; ...".

Appare dunque chiaro che la mancata stipula di un accordo, reso ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rende debole e poco efficace tutto il processo di piano prestando il fianco ai rischi già individuati, con lungimiranza, nelle Linee Guida del Piano Paesistico Regionale che, a pagina 17 recitano: "...Una nuova strategia di sviluppo sostenibile, capace ad un tempo di scongiurare le distorsioni del recente passato e di aprire prospettive di rinascita per le aree e le comunità più deboli ed impoverite, richiede certamente un impegno coerente in molti settori per i quali il Piano Territoriale Paesistico Regionale non ha alcuna competenza diretta: dalla viabilità e dai trasporti, alle infrastrutture per le comunicazioni, l'energia, l'acqua ed i rifiuti, ai servizi, alle abitazioni, all'industria e all'artigianato, all'agricoltura e alle foreste, al turismo, alla difesa del suolo e alla gestione delle risorse idriche, etc..

Ciò pone problemi di coordinamento delle politiche regionali e di concertazione degli strumenti di pianificazione per il governo del territorio, rispetto ai quali le presenti Linee Guida offrono indicazioni inevitabilmente e consapevolmente interlocutorie. ...".

Appare dunque in tutta la sua evidenza il limite operativo che è insito nel Piano Paesaggistico che non permette, se non è operata un'attenta ricognizione ed una seria concertazione, di attenzionare tutti i livelli territoriali, infrastrutturali, a servizi, ecc.

In conclusione si afferma il sano principio che il Piano deve conciliare la tutela del paesaggio con lo sviluppo del territorio ed in conformità all'art. 145 comma II del codice *"... omissis ... prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico"*, misure di coordinamento che non possono risolversi con il mero recepimento delle indicazioni e prescrizioni del PP nei PPRGG, meritando la più ampia condivisione con tutti i portatori di interessi diffusi ed in particolare con le categorie professionali, che, sia per esperienza operativa sul territorio, sia per competenza professionale, possono dare un sostanziale contributo.

La sua complessità, per l'estensione degli ambiti interessati ed il dettaglio delle indicazioni e prescrizioni normative, ha determinato l'impossibilità per questi Ordini di approfondirne lo studio; pur tuttavia, da una analisi di massima, sono emerse rilevanti problematiche di contrasto con le previsioni di sviluppo del territorio in ambito industriale, turistico, edilizio ed agricolo.

E' di fondamentale importanza rilevare che il disallineamento del PP con gli strumenti comunali e sovra-comunali determinerà il blocco dello sviluppo del territorio, prima, a causa delle norme di salvaguardia dall'adozione del PP e, successivamente, per la nuova elaborazione del PRG ed i relativi iter di approvazione, il tutto in tempi lunghi ed incerti.

Dalle superiori riflessioni emerge chiaramente che il documento proposto può essere considerato, unicamente, uno strumento base di analisi del territorio, propedeutico ad un compiuto ed esaustivo confronto con gli enti locali interessati sui due grandi temi da integrare: la tutela e lo sviluppo del territorio, confronto che conduca alla stesura definitiva del Piano Paesaggistico.

Infine ritenendo la nostra titolarità nell'essere espressione diretta di ogni intervento di salvaguardia e modifica del territorio, in quanto parte attiva dei processi di sviluppo, consideriamo questa fase l'inizio di un processo di concertazione istituzionale tra la Regione, gli Enti Locali ed i portatori di interessi diffusi, tra cui a pieno titolo gli Ordini professionali.

Siracusa 27/01/2011

Presidente Ordine Architetti P.P.C.

Arch. Paolo Mallia

Presidente Ordine Ingegneri

Ing. Guido Monteforte